



Regione Lombardia

ACCORDO

Tra la Repubblica di San Marino e la Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10 e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in territorio sammarinese firmato a San Marino il 21 settembre 2000;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive modificazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- il Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- le norme della Regione Lombardia vigenti in materia;
- il Decreto Delegato della Repubblica di San Marino 25 luglio 2011 n.113 "Norme per la gestione dei rifiuti";

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di recupero dei rifiuti prodotti nel suo territorio;
- che, in considerazione della superiore limitazione, la Repubblica di San Marino è intenzionata ad incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti promuovendo il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi nonché il recupero di energia;
- che la Regione Lombardia è provvista di impianti di recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi prodotti nella Repubblica di San Marino;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

In attuazione dell'Accordo sottoscritto tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana il 21 settembre 2000 citato in premessa, la Regione Lombardia acconsente all'ingresso nel proprio territorio dei

rifiuti non pericolosi provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati alle condizioni normative e tecniche vigenti.

I rifiuti prodotti in territorio sammarinese che potranno essere importate nella Regione Lombardia e recuperati in impianti siti nel territorio regionale sono esclusivamente quelli indicati al paragrafo 2 ed al paragrafo 4 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n.1013/2006.

Le procedure e la documentazione da utilizzare per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti speciali destinati a recupero sopra identificati sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n.1013/2006 ovvero quelle previste all'articolo 18 del regolamento medesimo.

Articolo 2

Il quantitativo massimo dei rifiuti di cui all'articolo 1 prodotti in territorio sammarinese ed importabile nella Regione Lombardia è concordemente stabilito dalle parti in 20.000 tonnellate all'anno.

Le modifiche inerenti ai soli quantitativi dei rifiuti speciali destinati a recupero non costituiscono variazione delle finalità stabilite dal presente Accordo.

Le parti concordano, pertanto, che il quantitativo di rifiuti speciali sopra indicato possa essere modificato, tenendo conto delle disponibilità degli impianti di recupero presenti sul territorio della Regione Lombardia, mediante scambio di note fra la competente Segreteria di Stato della Repubblica di San Marino ed il competente Assessorato della Regione Lombardia.

Articolo 3

La Repubblica di San Marino si impegna, inoltre, ad inviare alla Regione Lombardia una relazione annuale che evidenzia i quantitativi di rifiuti speciali esportati nel territorio regionale.

Articolo 4

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Le parti concordano, in particolare, che le procedure amministrative da attuarsi per la gestione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti speciali dovranno essere, in caso di incertezze applicative della normativa comunitaria di riferimento, definite in accordo fra le rispettive strutture amministrative.

Articolo 5

Il presente Accordo entra in vigore alla firma.

Articolo 6

Il presente Accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di quinquennio in quinquennio qualora almeno un anno prima della scadenza originaria o prorogata non pervenga denuncia ad una delle due parti.




In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino (RSM) il 28 novembre 2011 in tre originali, ciascuno in lingua italiana, tutti facenti ugualmente fede.

Per la Regione Lombardia
l'Assessore Territorio e Urbanistica

Daniele Belotti

(delegato dal Presidente della Regione Roberto Formigoni
con atto prot. 17.XI.2011, n. A1.2011.0108784)



Per la Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente,
l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.

Gian Carlo Venturini

(delegato dal Congresso di Stato con delibera in data 8 novembre 2011
n.23, Pratica n 1830)

